



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00483 DEL 29/12/2015
N. PROG.: 2354

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore		A
5	VAILATI PAOLA	Assessore		A
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CREMA PRESSO IL COMUNE DI SERGNANO, EX L.311/2004, ART. 1, C. 557.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è pervenuta, in data 21/12/2015, la nota Prot. n. 0010223/III.3.2/2015 a firma del Sindaco del Comune di Sergnano, con la quale si fa istanza a che sia rilasciata formale autorizzazione al funzionario, dottor Mario Ficarelli, dipendente di ruolo del Comune di Crema, in ordine allo svolgimento, in favore dell'Ente istante, di attività lavorativa convenzionata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

DATO ATTO come, in un quadro di accordi collaborativi tra Enti, e con particolare attenzione ai meccanismi di supporto degli Enti di più piccole dimensioni, anche per gli anni 2014 e 2015 era stata autorizzata l'attività, in regime convenzionato e presso il Comune di Sergnano, del dottor Mario Ficarelli;

RITENUTO, pertanto, di confermare la disponibilità già espressa, autorizzando il funzionario dottor Mario Ficarelli a prestare la propria attività professionale, quale Responsabile dei servizi finanziari del citato Comune per un tempo stimato pari a dodici ore settimanali;

RIBADITO come il rapporto convenzionale, per come autorizzato, non debba comportare, in alcuna fase della sua attuazione, forme di ritardo o disservizio per il Comune di Crema, anche in considerazione del ruolo strategico che, nell'organizzazione comunale, svolge il prefato dott. Ficarelli, incaricato di Posizione Organizzativa e di Alta professionalità, proprio in considerazione della qualità e della quantità dei procedimenti e dei provvedimenti che allo stesso funzionario fanno capo;

DATO, per quanto retro, **ATTO** come il Comune di Crema si riservi, previa idonea tempestiva comunicazione, di recedere dall'accordo convenzionale ove esso si palesi

incompatibile con il corretto andamento delle funzioni e degli adempimenti la cui competenza risulta assegnata al funzionario medesimo;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."*
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che evidenzia la necessità che *"gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionale e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi"*.
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa aggiuntiva presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

VISTE la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n. 17/2008, e la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 23/2009 da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 :

- *"Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza."*
- *"In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza."*

RICHIAMATE la già citate autorizzazioni del Comune di Crema: Prot. N. 1807 del 22.01.2014, determinazione dirigenziale n. 00717 del 1.7.2014, deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/00224 del 27.05.2015, con le quali il dipendente dott. Ficarelli Mario è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1, c. 557, Legge n. 311/2004, a prestare l'attività lavorativa di cui in parola in favore del Comune di Sergnano per n. 12 ore settimanali, nei termini e per il periodo indicati negli atti gestionali;

VISTI:

- l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso in surroga dal dirigente dei Servizi finanziari e

area di staff, avv. Marica de Girolamo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali" ;

DELIBERA

1. Di autorizzare il dottor Mario Ficarelli, funzionario di ruolo dipendente del Comune di Crema con profilo professionale di Funzionario Amministrativo/contabile (cat. D3 giuridico, posizione economica D4) e titolare di posizione organizzativa con incarico di Responsabile dei Servizi finanziari, pianificazione strategica e controllo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, per dodici ore settimanali, e a far data dal 04/01/2016 a tutto il 30/06/2016 presso il Comune di Sergnano;
2. Di rinviare, quanto alle motivazioni e circostanze poste alla base del presente dispositivo, alle considerazioni svolte nelle premesse, cui si opera integrale rinvio;
3. Di demandare alla sottoscrizione di espresso accordo, intercorrente tra l'Amministrazione del Comune di Crema e l'Amministrazione del Comune di Sergnano, per come rappresentate in base ai rispettivi statuti, la definizione, nel dettaglio, delle procedure operative e contabili derivanti dal presente accordo convenzionale;
4. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Favorevole

29/12/2015

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

2) La presente proposta riguarda un adempimento amministrativo e non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole

29/12/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 31/12/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

31/12/2015